

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 87 def.

Bruxelles, 16 marzo 1992

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del  
19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione  
applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle  
carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 2 dicembre 1991, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faroer hanno concluso con la Comunità un accordo di libero scambio, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1992 (1).

Detto accordo prevede, tra l'altro, l'apertura di un contingente tariffario in esenzione da dazi doganali a favore delle isole Faroer, per 20 t di prodotti del settore delle carni ovine e caprine.

È stato inoltre convenuto nell'accordo che tale contingente verrà espletato nel quadro del regime autonomo stabilito dal regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio.

Per questi motivi, si propone di maggiorare di 20 t il limite dei quantitativi annui previsti dal suddetto regolamento, fermo restando che la quantità supplementare sarà riservata alle isole Faroer.

2. Si propone pertanto al Consiglio di adottare il progetto di regolamento allegato.

---

(1) GU n. L 371 del 31.12.1991, pag. 1.

3

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) N° .... / .. DEL CONSIGLIO  
del .....

che modifica il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del  
19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione  
applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle  
carni ovine e caprine a decorrere dal 1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in  
particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19  
dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni  
paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal  
1986 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 del  
Consiglio (2), ha definito il regime d'importazione applicabile ad alcuni  
paesi terzi tradizionalmente esportatori verso la Comunità;

considerando che con decisione 91/668/CEE è stato approvato un accordo tra  
la Comunità ed il governo della Danimarca e il governo locale delle isole  
Faroer;

considerando che tale accordo prevede l'apertura di un contingente  
tariffario annuo in esenzione da dazi doganali a favore delle isole Faroer  
per 20 t di prodotti del settore delle carni ovine e caprine;

considerando che, ai sensi di detto accordo, il contingente summenzionato  
verrà espletato nel quadro del regime d'importazione autonomo previsto dal  
regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio; che occorre pertanto  
modificare questo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 è sostituito dal  
testo seguente:

(1) GU n. L 348 del 24.12.1985, pag. 2.

(2) GU n. L 373 del 31.12.1987, pag. 1.

1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari al massimo al 10% ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi e quantitativi	
		Cile	Altri paesi terzi (a)
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina :		
0104 10	- della specie ovina: )		
0104 10 90	- - diversi dai riproduttori di razza pura (b) )	0	50
0104 20	- della specie caprina: )		
0104 20 90	- - diversi dai riproduttori di razza pura (b) )		
0204	Carni delle specie ovina e caprina fresche, refrigerate o congelate:		
	- fresche o refrigerate	0	100
	- congelate	1 490	200(c)

- (a) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, l'Uruguay, la Croazia, la Slovenia, la Jugoslavia e le isole Faroer.
- (b) Per i prodotti delle sottovoci 0101 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo)/massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.
- (c) Di cui 100 t riservate alla Groenlandia.

2. Per i prodotti appresso elencati, provenienti dalle isole Faroer, la riscossione del prelievo o eventualmente del dazio doganale applicabili all'importazione è pari a zero nel limite globale annuo di 20 t in peso equivalente carcassa:

Codice NC	Designazione delle merci
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina o caprina, fresche o refrigerate
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina o caprina, congelate
0210 90 11	Carni di animali delle specie ovina o caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate
0210 90 19	Carni di animali delle specie ovina o caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate
0210 90 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina o caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
ex1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: - delle specie ovina e caprina
ex1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: - delle specie ovina e caprina

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 2, dei codici NC: 0206 80 99  
0206 90 99  
0210 90 60

in deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89 (1), l'ammissione al beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato secondo le modalità previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

(1) GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1.

4. Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare i titoli d'importazione per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 nei limiti dei quantitativi corrispondenti alle loro importazioni tradizionali dai paesi terzi in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>		DATA: .	
<b>1. LINEA DI BILANCIO:</b> 100		<b>STANZIAMENTI:</b> 1 353,12 Mio di ECU	
<b>2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:</b>  Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986.			
<b>3. BASE GIURIDICA:</b> articolo 43 del trattato			
<b>4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:</b> Apertura di un contingente tariffario in esenzione da dazi di 20 t di prodotti del settore delle carni ovine e caprine a favore delle isole Faroer.			
<b>5. INCIDENZE FINANZIARIE</b>	Periodo di 12 mesi Mio di ECU	Esercizio in corso (92) Mio di ECU	Esercizio successivo (93) Mio di ECU
<b>5.1 ENTRATE</b> - RISORSE PROPRIE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
	1994	1995	1996
<b>5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA</b>			1997
<b>5.2 METODO DI CALCOLO:</b> Dato che il prelievo del 10% ad valorem è attualmente sospeso per gli altri paesi terzi che beneficiano del regime autonomo e trattandosi di un quantitativo esiguo, il provvedimento non occasiona alcuna perdita di prelievo.			
<b>6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE</b>			
<b>6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE</b>			
<b>6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE</b>			
<b>6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI</b>			
<b>OSSERVAZIONI:</b>			



**DOCUMENTI****IT**

11 03 02

N. di catalogo : CB-CO-92-094-IT-C

ISBN 92-77-41811-7